

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4564 del 08/09/2022
Oggetto	DEMANIO IDRICO TERRENI - Rinnovo di concessione per occupazione terreni del t. Manubiola, rio Valbona e affluenti vari in comune di Berceto (PR) - Richiedente AFV "Alta Val Manubiola" - Sisteb PR10T0079 - Sinadoc 3112/2022
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4781 del 08/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno otto SETTEMBRE 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D.1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione del Direttore Generale - DDG di Arpae n.106/2018, successivamente prorogata con DDG n. 126/2021 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

RICHIAMATA la Determina n. 12593 del 08/11/2010, pratica PR10T0079 con cui la Regione Emilia Romagna ha emesso atto di concessione di pertinenze demaniali del rio

Valbona ed affluenti in comune di Berceto (PR) a favore dell'Azienda Faunistica Venatoria
– AFV “Alta Val Manubiola” c.f. 92056850347 e sede legale in comune di Berceto (PR);

PRESO ATTO della domanda di rinnovo della suddetta determina assunta la protocollo regionale con identificativo PG.2016.182077 del 15/03/2016 e poi rimodulata con protocollo ARPAE PG/2020/8133 del 20/01/2020 con cui il sig Didier Spagnoli, c.f. SPGDDR61D28Z110K residente nel Comune di Berceto (PR) persona titolata alla firma degli atti della AFV “Alta Val Manubiola” p. IVA 92056850347, ha richiesto la concessione per l’occupazione di area demaniale dei corsi d’acqua t. Manubiola, rio Valbona ed affluenti individuata ai fogli 63, 64, 54, 68, 88, 73, 74, 75, 84, 66, 76, 91, 94, 95, 100, 101, 102, 103 fronte di mappali vari del Comune di Berceto (PR), per uso faunistico-venatorio non esclusivo e senza scopo di lucro;

DATO ATTO dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 118 del 27/04/2022 senza che nei 30 giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l’area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla D.G.R. 1191/2007,

PRESO ATTO dell’assenso espresso dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - ARSTPC (Nullaosta idraulico nota PGPR/2016/12020 del 21/07/2016 poi aggiornato ed integrato con ulteriore espressione di cui al protocollo PG/2022/86148 del 24/05/2022), che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante della presente determinazione,

CONSIDERATO che l’occupazione dell’area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell’istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall’ARSTPC;

ACCERTATO che la Ditta richiedente ha versato:

- le spese istruttorie la somma pari a € 75,00 in data 14/03/2016;
- il deposito cauzionale la somma pari a € 250,00, una parte pari a € 125,00 in occasione del

rilascio della Determinazione regionale n. 12593 del 08/11/2010 di cui la presente si pone come rinnovo e la restante parte in data 06/09/2022;

- il canone per l'annualità 2022 la somma pari a € 132,23 in data 06/09/2022;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla **Azienda Faunistica Venatoria – AFV “Alta Val Manubiola” c.f. 92056850347 e sede legale in comune di Berceto (PR)** la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico dei corsi d'acqua **t. Manubiola, rio Valbona ed affluenti**, di circa mq 6550 in Comune di Berceto (PR), catastalmente identificata ai fogli 63, 64, 54, 68, 88, 73, 74, 75, 84, 66, 76, 91, 94, 95, 100, 101, 102, 103 fronte di mappali vari del Comune di Berceto (PR), per uso faunistico-venatorio non esclusivo e senza scopo di lucro, codice pratica **PR10T0079**;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2027**;
3. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dall'Ente concessionario in data 06/09/2022 (PG/2022/145368 del 06/09/2022);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno in corso in **€132,23**;
5. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento; l'ammontare dovrà essere rideterminato sulla base di quanto stabilito all'art.8 comma 3 della L.R 2/2015;
6. di stabilire di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in **€250,00**;
7. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine

stabilito, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del credito concessorio;

8. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio Tomasaz;
12. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di 2 annualità, comportano la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata all'AFV "Alta Val Manubiola" p. IVA 92056850347 (cod. pratica **PR10T0079**).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce ai corsi d'acqua **t. Manubiola, rio Valbona ed affluenti** individuata ai fogli 63, 64, 54, 68, 88, 73, 74, 75, 84, 66, 76, 91, 94, 95, 100, 101, 102, 103 fronte di mappali vari del Comune di Berceto (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a circa 1360 Ha è destinata ad uso faunistico-venatorio senza scopo di lucro.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo, pari a € **132,23**, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento tramite piattaforma dei pagamenti PagoPA pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta Regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo del deposito cauzionale costituito in € 125,00 in relazione al rilascio della concessione Determinazione n. 12593 del 08/11/2010 è stato integrato fino alla concorrenza di €

250,00 col versamento di € 125,00. L'importo dovrà essere integrato in caso di necessità in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2027**

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario non potrà affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. Tuttavia si potrà sub concedere l'area previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di 2 annualità del canone.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - ARSTPC.

ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

3. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.
4. Ai sensi del RD 523 del 25/07/1904 art 96 lett. f è fatto divieto di edificazione, trasformazione e cambio d'uso territoriale per una distanza di m 10 dal piede arginale esterno o, in assenza del rilevato arginale, dalla sommità della sponda fluviale incisa, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica
5. E' compito del concessionario attenersi al rispetto dei vincoli urbanistici ricompresi negli strumenti di pianificazione Comunale e Provinciale, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.
6. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, L.R. 7/2004.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO E DA VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA)

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico ricevuto con protocollo PGPR/2016/12020 del 21/07/2016 poi aggiornato ed integrato con ulteriore espressione di cui al protocollo PG/2022/86148 del 24/05/2022 dell'ARSTPC, che si allegano come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.
2. Per quanto riguarda gli aspetti naturalistici, ambientali e di conservazione dovranno essere

rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nella Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA) ricevuta con protocollo PG/2022/115653 del 13/07/2022 della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia-Romagna;

3. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e della VINCA e di accettare le condizioni e prescrizioni di entrambi.

	TIPO	ANNO	NUMERO
Reg.			
del			

Ad ARPAE
Piazzale della Pace 143121 PARMA
aoopr@cert.arpa.emr.itRisposta al PC.2016. 0014067
del 01.07.2016E p.c. AVIFAUNA ALTA VAL MANUBIOLA
Spagnoli Didier
c/o Ristorante Manubiola
Bergotto
43042 BERCETO

OGGETTO: PARERE IDRAULICO DI COMPETENZA – PROSECUZIONE UTILIZZO CORSI D'ACQUA DEMANIALI COMPRESI IN AREA TERRITORIALE DI AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA ALTA VAL MANUBIOLA.

Vista la richiesta di rinnovo di concessione demaniale, per proseguire con l'utilizzo a scopo faunistico venatorio di corsi d'acqua compresi entro il perimetro di Azienda Faunistica venatoria "Alta Val Manubiola", ed eseguiti gli opportuni accertamenti nonché assunte locali informazioni che hanno evidenziato la compatibilità dell'utilizzo con i regimi idraulici del reticolo idrografico;
VISTO il T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche;

NULLA OSTA

dal punto di vista idraulico, nei limiti di competenza del Servizio, fatti salvi i diritti di terzi, all'utilizzo a titolo non esclusivo di sedimenti demaniali di corsi d'acqua naturali compresi entro il perimetro dell'Azienda faunistica con le seguenti prescrizioni:

- A) Saranno a carico del concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità idraulica) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:
- la salvaguardia del buon regime idraulico dei corsi d'acqua compresi entro il perimetro dell'Azienda Faunistica;
 - la conservazione dei beni concessi (dei sedimenti demaniali ed alvei, della vegetazione e formazioni naturali);

SEDI OPERATIVE

Via Fonteraso, 15	41121 MODENA	Tel. 059.248711	Fax 059.248750
Via Emilia Santo Stefano, 25	42121 REGGIO EMILIA	Tel. 0522.407711	Fax 0522.407750
Strada Garibaldi, 75	43121 PARMA	Tel. 0521.788711	Fax 0521.772654
Via Santa Franca, 38	29121 PIACENZA	Tel. 0523.308711	Fax 0523.308716

Per tutte le sedi

PEC: stpc.affluentipo@postacert.regione.emilia-romagna.it E-mail: stpc.affluentipo@regione.emilia-romagna.itwww.regione.emilia-romagna.it

	INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/	/	Classif.					Fasc.		

- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

B) Sarà ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Autorità idraulica espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

C) La concessione potrà essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo in essere risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

In caso di revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario nessun diritto, comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dalla Autorità idraulica di riferimento e dal concedente.

D) nei corsi d'acqua compresi entro il perimetro dell'Azienda faunistica:

- ✓ è fatto divieto apporre strutture, recinzioni, fabbricati e ricoveri anche provvisori ed amovibili senza opportuna autorizzazione;
- ✓ è fatto divieto effettuare scavi e tombamenti, porre in essere interventi di dissodamento, nonché di estrazione ed allontanamento di materiali del suolo come pure di modificare le quote naturali del terreno ed eseguire interventi sulla vegetazione di ripa ai corsi d'acqua senza specifica autorizzazione;
- ✓ per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise dei corsi d'acqua compresi nel perimetro dell'Azienda Faunistica, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo venatorio ecc. possa svolgersi senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa;

Il presente Nulla – osta è rilasciato ai soli fini idraulici e dovrà essere conservato sul luogo unitamente alla concessione ed esibiti ad ogni richiesta del personale istituzionalmente addetto alla vigilanza.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Ing. Francesco CAPUANO
(documento firmato digitalmente)



2. è esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati alle coltivazioni, alle lavorazioni in corso o alle opere eseguite a causa di piene fluviali, frane, alluvioni o altre cause naturali;
3. è vietata messa in opera di strutture, recinzioni, fabbricati e ricoveri, anche provvisori ed amovibili, nelle aree demaniali concessionate, che dovranno rimanere fruibili anche per altri scopi (vedi DGR 895/2007);
4. si rammenta che, ai sensi dell'art. 94 del R.D. 523/1904 e s.m.i., qualsiasi attività nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, è assoggettata a parere dello scrivente Servizio;
5. ai sensi dell'art. 96 del R.D. 523/1904, sono comunque vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese l'esecuzione di piantagioni e la movimentazione di terreno per una distanza di 4 m dal ciglio di sponda e l'esecuzione di fabbriche e scavi per una distanza di 10 m;
6. detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.

Durante il periodo di concessione il richiedente dovrà comunque garantire l'accesso in sicurezza alle aree di intervento del personale incaricato della vigilanza in materia di polizia idraulica, ovvero a coloro che su incarico dello scrivente Servizio eseguiranno lavori di manutenzione e ripristino delle opere idrauliche esistenti, compresi mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.

Il richiedente si impegna a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio del presente parere, e così pure di rispondere ad ogni danno alle persone, lasciando sollevata l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

Essendo le aree torrentizie a rischio esondazione, il responsabile della richiesta dovrà informarsi quotidianamente, compresi i fine settimana ed i giorni festivi, delle valutazioni e dei conseguenti messaggi di allertamento emessi, al fine dell'attivazione di eventuali misure di emergenza a tutela di cose, animali e persone. Tutti i documenti e i dati ufficiali del sistema regionale di allertamento sono sempre consultabili al link <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>.

Il presente parere è rilasciato ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza del Servizio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.

Ing. Gabriele Bertozzi
(documento firmato digitalmente)

AA/AP



SETTORE AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO ZONE MONTANE
AREA BIODIVERSITA'

IL RESPONSABILE DEL SETTORE E DI AREA
GIANNI GREGORIO

TIPO ANNO NUMERO
REG. CFR.FILE SEGNATURA.XML

TRASMISSIONE VIA PEC

ARPAE
Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di
Parma
Alla c.a dott. ssa Chiara Melegari

PEC: aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: DEMANIO IDRICO TERRENI - Richiesta di rinnovo concessione di terreni demaniali di pertinenza del rio Valbona e affluenti in comune di Berceto (PR).
Pre-Valutazione di incidenza.

In riferimento alla richiesta in oggetto, pervenuta a questo Settore in data 09/05/2022 ed acquisita agli atti al prot. PG. N. 449831 del 09/05/2022;

Visti:

- le Direttive 2009/147/CE, che sostituisce la Direttiva 79/409/CEE "Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici", e 92/43/CEE "Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla legge n. 157/92, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 "Disposizioni in materia ambientale" che al Capo I, artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell'ambito di applicazione della Direttiva comunitaria n. 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della rete Natura 2000;
- la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000" e ss.mm.ii.;

Viale Aldo Moro, 30
40127 Bologna

tel 051.527.6080
fax 051.527.6957

segrprn@regione.emilia-romagna.it
segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

- la Legge Regionale 31 luglio 2006, n. 15 “Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna”;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4 “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a Leggi regionali” (artt. 34 e 35);
- la Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 24 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano”;
- la Legge Regionale n. 13 del 30 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- la Legge Regionale 29 dicembre 2015, n. 22 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016”;
- la Legge Regionale 20 maggio 2016, n. 9 “Legge comunitaria regionale per il 2016”;
- la Legge Regionale 20 maggio 2021, n. 4 “Legge europea per il 2021”;

Viste, inoltre, le Deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1191/07 “Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 7/04” con la quale si definiscono le procedure amministrative per la proposta di aggiornamento dei siti esistenti e per l'individuazione di nuovi siti e, contestualmente, si definiscono i due livelli delle misure di conservazione; quello generale, di competenza regionale, e quello specifico, di competenza degli Enti gestori dei siti Natura 2000;
- 893/12 con la quale è stato aggiornato l'elenco complessivo dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) presenti nella Regione Emilia-Romagna, ai sensi delle Direttive CEE “Uccelli” e “Habitat”;
- n. 79/18 “Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09”;
- n. 1147/18 “Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000”;
- le Misure di conservazione specifiche ed il formulario del sito di Rete Natura 2000 interessato;
- la documentazione tecnica pervenuta.

Espletata la procedura di Prevalutazione di incidenza, dalla quale si evince che l'intervento non determina incidenza negativa significativa sul sito della Rete Natura 2000 interessato, con la

presente si comunica l'esito positivo della valutazione di incidenza, a condizione che venga rispettata la seguente prescrizione:

- *Che non vi sia riduzione delle aree precluse all'attività venatoria.*

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE DEL SETTORE E DI AREA
DR. GIANNI GREGORIO
(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

FB_vinca_arpae sac_PR_conc terreni dem rio Valbona_Berceto_2022.pdf

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.lgs. 82/2005 (CAD) e successive modificazioni.

Il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.